

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 43

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 49

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, sui profili organizzativi relativi all'Istituto (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 43

Sulla pubblicità dei lavori 43

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 43

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 44

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 50

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 45

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu e C. 3790 Misuraca (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3790*) 45

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (*Rinvio dell'esame*) 48

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato adottato nell'ambito dell'esame in sede legislativa delle proposte di legge C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 13.50.**AUDIZIONI**

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, sui profili organizzativi relativi all'Istituto.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Giorgio ALLEVA, *Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Elena CENTEMERO (FI-PdL), Roberta AGOSTINI (PD), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Marilena FABBRI (PD), Emanuele COZZOLINO (M5S) e Barbara POLLASTRINI (PD).

Giorgio ALLEVA, *Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il presidente Alleva per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.20.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nell'elaborazione di una proposta di parere il più possibile equilibrata, preannuncia su di essa il suo voto contrario. Dichiarando infatti di non condividere la scelta assunta nel provvedimento di equiparare sostanzialmente la disciplina delle unioni civili a quella del matrimonio, non comprendendo peraltro il motivo di talune discriminazioni operate a seconda della forma di convivenza posta in essere. Ritiene ingiusto, infatti, escludere la convivenza di fatto da alcuni benefici al contrario riconosciuti alle unioni civili, come nel caso della pensione di reversibilità. Chiede infine al relatore di includere nella sua proposta di parere un riferimento alla formulazione del comma 65 dell'articolo 1, che, per quanto riguarda la qualità legislativa, richiederebbe quantomeno un intervento correttivo sul piano linguistico e lessicale.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, osservando che l'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale – ricorda in proposito la sentenza n. 138 del 2010 – ha riconosciuto che coloro che decidono di

formare un'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, hanno il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, specificando che il Parlamento deve individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette. Ricordato poi che la Corte ha indicato al Parlamento la possibilità di optare nella scelta della regolamentazione tra l'apertura del matrimonio o l'introduzione di una diversa regolamentazione, fa notare che si sarebbe dovuta percorrere una strada diversa da quella delineata dal provvedimento in esame, che, opera una discriminazione tra cittadini di serie A e di serie B. Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, seguire le linee direttrici segnate dalla proposta di legge C. 242, presentata dal suo gruppo, che è fondata sull'egualianza nell'accesso al matrimonio e di filiazione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Pur sottolineando forti perplessità su taluni aspetti del provvedimento, tra i quali richiama l'assenza di una disciplina dell'adozione da parte delle coppie omosessuali, inizialmente prevista e poi espunta dal testo, dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore in quanto il testo in esame rappresenta, in ogni caso, un passo in avanti nel lungo e difficile cammino verso il riconoscimento di fondamentali diritti dell'individuo. Fa presente che il suo gruppo si riserva di elaborare una posizione ancora più definita in sede di esame in Assemblea.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo a titolo personale, preannuncia il suo voto a favore della proposta di parere del relatore, condividendo l'impianto del provvedimento, che ritiene sia in linea con gli orientamenti europei in materia. Pur facendo notare che sarebbe stato opportuno prevedere il beneficio della pensione di reversibilità anche per le coppie di fatto, ritiene che il testo in esame sia un passo in avanti importante nel campo del riconoscimento dei diritti. Manifestando il suo apprezzamento per il fatto che al Senato sia stato espunto dal testo il tema

della *stepchild adoption*, sul quale esprime la sua contrarietà, auspica che su tale argomento – che richiama la tematica della maternità surrogata, pratica che ritiene violi la dignità delle donne – si svolga in ogni caso un ampio dibattito parlamentare prima dell'esame in Aula di tale provvedimento.

Il sottosegretario Sesa AMICI fa presente che il calendario dei lavori dell'Assemblea, come modificato a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo testé svoltasi, prevede la discussione di mozioni riguardanti il tema evocato dalla deputata Centemero, che si svolgerà nella giornata odierna prima dell'avvio dell'esame della proposta di legge C. 3634, previsto per lunedì 9 maggio.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, nel ricordare che la I Commissione è chiamata a valutare il provvedimento sotto il profilo della legittimità costituzionale, fa notare che la Corte costituzionale, da un lato, ha più volte sollecitato il legislatore a intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire a queste ultime il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, dall'altro, ha rilevato che non è irragionevole, né arbitrario che lo stesso legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, rispetto ad altre forme di unione e convivenza riconducibili all'articolo 2 della Costituzione. Ricordato, peraltro, che la stessa Corte non vieta espressamente un'estensione della disciplina del matrimonio, rimettendosi sul punto alla discrezionalità del legislatore, auspica che su tale tema la discussione possa proseguire in un clima costruttivo tra i gruppi. Quanto alla questione posta dal deputato Gigli, riguardando argomenti tecnici connessi alla qualità della legislazione, ritiene che essa rientri nell'ambito di competenza del Comitato per la legislazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazzotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu e C. 3790 Misuraca.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3790).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 3790 Misuraca: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto-legge 28

dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza e democrazia dei partiti e movimenti politici, nonché disciplina delle elezioni primarie ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 3790 Misuraca definisce innanzitutto i requisiti minimi di trasparenza che devono possedere gli statuti dei partiti politici per presentare una lista alle elezioni politiche. Prevede, infatti, che lo statuto debba indicare le forme e le modalità di adesione, recesso ed esclusione degli iscritti; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; le modalità di votazione degli iscritti, che ne assicurino personalità e segretezza. Lo statuto deve, inoltre, indicare i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi, compresi quelli di controllo e garanzia. Lo statuto deve anche indicare gli organi collegiali abilitati a stipulare accordi con altri partiti e movimenti politici per la presentazione alle elezioni di liste unitarie di coalizione.

Il capo II della proposta fissa con rigore le procedure e i termini ai quali i partiti, i movimenti e le coalizioni devono attenersi qualora intendano fare ricorso alle elezioni primarie.

Danilo TONINELLI (M5S), pur riconoscendo che la proposta di testo unificato presentata dal relatore appare migliorata rispetto a taluni elementi di criticità che erano presenti in talune delle proposte di legge incardinate, dichiara il proprio scetticismo sulla capacità del testo in esame di garantire la trasparenza, soprattutto per quanto concerne le forme di finanzia-

mento. Ritenendo che sul punto sarebbe stato preferibile seguire quanto previsto nella proposta di legge C. 3731 Mazziotti Di Celso, rileva che nella proposta di testo unificato in questione non viene ad esempio affrontato il tema delle fondazioni, entità che definisce oscure e sfuggenti ad ogni forma di controllo. In generale, ritiene poi che la proposta di testo unificato ponga troppi vincoli alla libertà dei cittadini di associarsi per partecipare alla vita politica del Paese. Dopo aver chiesto al relatore di precisare se le forme di trasparenza previste per i finanziamenti siano obbligatorie o facoltative, fa presente che il suo gruppo si riserva di svolgere ulteriori osservazioni sul tema delle sanzioni e delle abrogazioni contemplate nella proposta di testo unificato in esame. Si chiede, infine, se la proposta di testo unificato in esame abbia davvero il completo sostegno della maggioranza, considerata l'impostazione originaria contenuta in diverse proposte di legge presentate da gruppi che fanno parte di tale maggioranza.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rispondendo a talune delle osservazioni svolte dal deputato Toninelli, fa notare che la proposta di testo unificato intende raccogliere il contributo dei gruppi con la finalità di disciplinare i partiti politici, prevenendo norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, senza alcuna volontà di inseguire forme di rivalità e di polemica tra gli schieramenti. Osserva che lo scopo non è certo quello di irrigidire gli adempimenti per i partiti al fine di condizionarne la partecipazione alle elezioni, né si intende dettare una nuova disciplina in materia di statuto, considerato peraltro che il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, già disciplina nel dettaglio gli oneri a carico delle formazioni politiche al fine di godere di determinati benefici. Si tratta, a suo avviso, piuttosto di garantire opportune forme di trasparenza a vantaggio dei cittadini, introducendo peraltro talune disposizioni volte a chiarire la portata normativa della disciplina vigente in materia.

Rileva, quindi, che la proposta di testo unificato prevede forme di trasparenza che non possono che andare a favore dei cittadini, laddove ad esempio si prevede, all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nonché, all'articolo 6, norme di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi ritenute di gran lunga più efficaci di quelle vigenti. In proposito, rispondendo ad una questione specifica posta dal deputato Toninelli, fa presente che, escluse le erogazioni fino a 5 mila euro, le forme di pubblicazione delle erogazioni di finanziamenti da 5 a 15 mila richiedono il consenso del soggetto erogante, mentre per quelle superiori ai 15 mila (fino a 100) esse sono sempre obbligatorie. Quanto al tema delle fondazioni, si dichiara disponibile a confrontarsi con i gruppi, purché l'argomento venga trattato senza pregiudizi ideologici e sia ricondotto a principi giuridici chiari ed oggettivi. Ritiene sia opportuno, infatti, prescindere da strumentalizzazioni politiche che, ad esempio, diano rilevanza ad aspetti connessi ad eventuali connotazioni politiche di tali enti. Giudica in ogni caso preferibile che tale delicato argomento, come quello delle primarie, sia trattato in altra sede.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che il provvedimento in esame, anche alla luce delle più recenti novità legislative, avrebbe dovuto anzitutto semplificare gli oneri a carico dei partiti, che soprattutto per quelli di minori dimensioni appaiono troppo gravosi ed onerosi, soprattutto in tema di presentazione dei bilanci. Fa notare, inoltre, che la proposta di testo unificato avrebbe dovuto intervenire più efficacemente in tema di trasparenza dei finanziamenti, in linea con gli orientamenti europei, che dovrebbero spingere il legislatore ad affrontare, ad esempio, il tema delle fondazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Doc. XXII, n. 42 Coppola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2016.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno che, prima che la Commissione si addentri nella discussione di merito, siano quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che tale questione potrà essere affrontata in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale sarà valutata l'esigenza di richiedere al Governo la presentazione di una apposita relazione tecnica. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.**C. 3558 Dambroso.***(Rinvio dell'esame).*

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario svolgere, in ragione della complessità e della delicatezza del tema affrontato dalle proposte di legge, alcuni approfondimenti ai fini della predisposizione della sua relazione introduttiva. Chiede pertanto al presidente di valutare la possibilità di disporre un breve rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento.

Francesco SANNA (PD) si associa alla richiesta della relatrice, auspicando che

tale supplemento di riflessione possa comprendere anche il tema delle intese con le confessioni religiose.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) condivide l'opportunità di un rinvio dell'esame, considerata la delicatezza del tema in questione, di grande attualità anche in ambito europeo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sulla base degli orientamenti emersi nell'odierno dibattito, ritiene che la richiesta della relatrice possa essere accolta.

Rinvia, quindi, l'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata la prossima settimana.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (Emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato adottato nell'ambito dell'esame in sede legislativa delle proposte di legge C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (C. 3634, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «stato civile e anagrafe» e «ordinamento civile», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *i*) ed *l*) della Costituzione;

considerato, quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, che in tema di convivenze di fatto l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e l'articolo 29 riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

osservato che dalla lettura di queste due disposizioni si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio e che la Corte costituzionale ha costantemente affermato che «la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne il vincolo costituzionale di una parificazione di trattamento (sentenza n. 352 del 2000);

rilevato che la stessa Corte costituzionale, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, considera la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di

tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio e che la medesima Corte, in diverse decisioni, ha posto in luce la diversità strutturale e contenutistica tra rapporto coniugale – caratterizzato da stabilità e certezza nonché dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono dal matrimonio – e convivenza di fatto, fondata sull'*affectio* quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente e in ogni istante revocabile (sentenze n. 8 del 1996 e n. 461 del 2000);

sottolineato che per la Corte Costituzionale non è quindi né irragionevole, né arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, e per la famiglia di fatto, riconducibile all'articolo 2 della Costituzione (ordinanza n. 121 del 2004);

rilevato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, posto che la convivenza rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in relazione al matrimonio, «l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti» (così sentenza n. 166 del 1998 e, da ultimo, sentenza n. 140 del 2009 in cui la Corte ribadisce «che la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo per desumerne l'esigenza costituzionale di una parità di trattamento»);

evidenziato che anche le unioni tra persone dello stesso sesso – secondo la

costante giurisprudenza della Corte costituzionale – trovano tutela nell'articolo 2 della Costituzione;

sottolineato che, nonostante il dettato dell'articolo 29 della Costituzione non specifici che il matrimonio debba essere consentito solo tra persone di sesso diverso, la giurisprudenza ha costantemente precluso alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio in Italia (così come di vedere trascritto nei registri di stato civile un tale matrimonio legittimamente contratto all'estero), considerando conforme al dettato costituzionale la scelta del legislatore ordinario di riservare l'istituto del matrimonio a persone di sesso diverso (sentenza n. 138 del 2010);

osservato dunque in conclusione che le unioni omosessuali trovano riconoscimento e garanzia come «formazioni sociali» ai sensi dell'articolo 2 della Costi-

tuzione e che in tal senso la Corte costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore a intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire a queste ultime «il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri» (così sentenza n. 138 del 2010) e osservato, altresì, che analoghe sollecitazioni si ritrovano nelle ordinanze n. 276 del 2010 e n. 4 del 2011 e da ultimo nella sentenza n. 170 del 2014 relativa alle conseguenze civilistiche dovute ad una rettificazione di sesso in costanza di matrimonio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE